



TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA

Il presidente

Visto il D.L. 18/2020;

vista la circolare del Capo Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi nonché le linee guida allegate a detta circolare;

richiamati i provvedimenti 32/2020 e 682/2020 quanto alle disposizioni relative alla regolamentazione degli accessi alle cancellerie con particolare riguardo alle modalità di comunicazione (telefonica o via mail), alla necessità di prenotare l'accesso fisico via mail esclusivamente per gli atti urgenti - ora indicati dall'art. 83 co. 3 D.L. 18/2020 -, alle comunicazioni/ricieste/deposito atti unicamente a mezzo degli applicativi telematici in dotazione agli uffici ed a mezzo PEC;

rilevato che è stato autorizzato ad operare con le modalità di lavoro agile tutto il personale che utilizzava i sistemi Calliope, Script@, Sicoge e SIAMM e che sono state ammesse al co-working presso gli uffici del Giudice di Pace di Voghera e Vigevano due unità, con decorrenza dall'attivazione dei sistemi dalle stesse adoperati ma non in uso presso gli uffici del Giudice di Pace; che sono in atto allo studio ulteriori progetti di lavoro agile che diventeranno esecutivi a breve;

rilevato che sia il D.L. che le direttive ministeriali impongono ai Capi degli Uffici di individuare nel più breve tempo possibile i servizi essenziali, al fine di predisporre i presidi necessari a garantirne la copertura; che allo stato nel primo periodo di applicazione del D.L. 18/2020 fino alla data del 15 aprile 2020 i servizi essenziali sono quelli previsti dall'art. 83 co. 3 stante anche la sospensione del decorso di tutti i termini processuali previsti dal secondo comma della norma citata;

ritenuto pertanto che avuto riguardo alle competenze di questo Tribunale, sono servizi essenziali, nella materia civile, quelli indicati dalla lettera a) e, nella materia penale, quelli indicati dalla lettera b) e c) con le specificazioni ivi previste, che a tali servizi vanno aggiunti gli uffici amministrativi che svolgono attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza; che i servizi ed uffici sopra indicati sono chiamati a svolgere attività indifferibili da rendere in presenza;

considerato che, nella predisposizione dei presidi volti a garantire i suddetti servizi, è indispensabile seguire un criterio di rotazione degli addetti, al fine di evitare - con la predisposizione di turni rigidi posti a carico di solo alcune unità - una maggiore

esposizione a rischio di contagio in ambito lavorativo; che i presidi devono garantire la presenza minima del personale necessario avuto anche riguardo alle carenze logistiche del Tribunale che non consentirebbero, in caso di presenza di più persone, di attuare le forme di tutela indispensabili per la salute dei lavoratori;

rilevato che i responsabili dei settori civili, penali e amministrativo hanno sentito gli addetti ai vari uffici ed hanno predisposto turni di presidio concordati che rispondono alle esigenze di funzionalità del Tribunale nel periodo di emergenza ed almeno sino al 15 aprile 2020;

considerato che al fine di garantire il bene primario della salute così come consentito anche dalla normativa ora vigente è possibile limitare l'orario di apertura delle cancellerie/uffici al pubblico e che in conseguenza si prevede che gli stessi siano aperti al pubblico, con le garanzie e limitazioni sopra indicate, dalle 9,30 alle 12;

ritenuto che, nel periodo emergenziale e, allo stato, fino al 15 aprile 2020, i presidi dovranno comunque essere aperti per il disbrigo degli atti urgenti per l'orario di servizio di sei ore giornaliere dal lunedì al sabato, con contestuale temporanea sospensione delle diverse articolazioni degli orari di lavoro, avuto riguardo alla necessaria presenza di personale anche nella giornata di sabato; che in conseguenza dell'orario di servizio le richieste urgenti formulate dalla Procura della Repubblica agli uffici GIP GUP e dibattimento penale dovranno essere depositate entro e non oltre le ore 13; che tutto il personale viene contestualmente invitato a presentare domanda di ferie arretrate (anno 2019) e congedi ivi compresi quelli previsti per i mesi di marzo ed aprile dall'art. 24 D.L. 18/2020 con l'avvertenza che, in caso di mancata presentazione della domanda di ferie verranno computati di ufficio tutti i giorni in cui non verrà prestato servizio presso i presidi costituiti;

ritenuto, quanto agli uffici del Giudice di Pace del Circondario, che l'art. 43 individua quale attività non rinviabile solo quella relativa alla convalida dei provvedimenti di espulsione di competenza dell'ufficio del Giudice di Pace di Pavia; che comunque anche presso tali uffici vengono istituiti presidi per lo svolgimento delle attività indifferibili da rendere in presenza, sentito il personale addetto, che ha predisposto i relativi turni; che tuttavia, avuto riguardo anche alla sospensione dei termini processuali si deve disporre la chiusura al pubblico delle cancellerie, fermo restando l'orario di servizio di sei ore giornaliere, per il disbrigo delle suddette attività indifferibili e non delocalizzabili relative, ad esempio, a quelle amministrative e a tutte quelle necessarie per la gestione della emergenza (es.: notifiche dei provvedimenti di rinvio delle udienze da eseguirsi con uso dei sistemi telematici, ivi compreso l'utilizzo della posta elettronica certificata);

dispone

con decorrenza dal 23 marzo 2020 e sino al 15 aprile 2020 la formazione dei presidi come da prospetti allegati per lo svolgimento delle attività indifferibili da svolgersi in presenza, con orario per tutti i dipendenti di sei ore ed apertura delle cancellerie del Tribunale dalle ore 9,30 alle ore 12 per le urgenze, e chiusura al pubblico di quelle dei Giudici di Pace.

Le richieste urgenti formulate dalla Procura della Repubblica agli uffici GIP GUP e dibattimento penale dovranno essere depositate entro e non oltre le ore 13.

Gli uffici di Via Porta e di Via San Felice per il periodo suddetto rimarranno chiusi e tutte le attività indifferibili saranno svolte dai presidi costituiti presso la sede del Palazzo di Giustizia.

Il Giudice di Pace di Pavia garantirà la reperibilità di un addetto alla cancelleria e di un magistrato per gli incombeni relativi alla convalida delle espulsioni.

Il personale è invitato a presentare domanda di ferie arretrate (anno 2019) per i giorni in cui non sarà impegnato nei presidi, con l'avvertenza che, in mancanza, si provvederà di ufficio. Si invita il personale che eventualmente gode di congedi ad usufruirne entro aprile così come previsto dall'art. 24 D.L. 18/2020 senza, però, interferire con i turni relativi ai presidi. Si avvisa che l'ammissione alle modalità di lavoro agile e/o di co-working non esonera dalla partecipazione ai presidi, per le cancellerie e gli uffici interessati.

Si avvisa che, come previsto dall'art. 87 D.L. 18/2020, laddove non siano esperibili le possibilità sopra indicate (lavoro agile, godimento delle ferie pregresse, dei congedi ecc.) si provvederà, con successivo provvedimento, ad esentare il personale dipendente dallo svolgimento del servizio (quando non inserito in presidio) e che il periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

Si comunichi a tutto il personale, alla RSU, alle organizzazioni sindacali, ai magistrati, al Procuratore della Repubblica, al Consiglio dell'Ordine, alla Camera Penale e alla Camera Civile di Pavia.

Si trasmetta al Presidente della Corte di Appello ed al Procuratore Generale.

Si dia avviso ai comuni del circondario che le richieste di emissione o convalida di trattamenti sanitari obbligatori dovranno essere depositate presso il presidio istituito presso il Palazzo di Giustizia.

Si pubblichi sul sito del Tribunale.

Pavia, 20 marzo 2020

Il Presidente del Tribunale
Dottoressa Annamaria Gatto

